

REDDITO D'IMPRESA

**Sì all'Ires premiale
anche per le società
in perdita nel 2023**

L. Gaiani p. 6

Reddito d'impresa/1

Possono accedere all'Ires premiale anche le società in perdita nel 2023

Investimenti 4.0/5.0 e più dipendenti a tempo indeterminato tra i requisiti. Dalle Entrate delucidazioni sulle cause di decadenza

L'accesso all'Ires premiale

Il Dm 8 agosto 2025 riduce per il 2025 l'aliquota dal 24% al 20% per le imprese che accantonano almeno l'80% dell'utile 2024 e investono in beni 4.0 e 5.0.

Luca Gaiani

Ires premiale: con il decreto di attuazione si chiarisce la posizione delle società che hanno realizzato una perdita nel bilancio 2023. In questi casi l'accesso all'aliquota ridotta non è inibito, dovendosi calcolare il livello di investimenti minimi soltanto in base agli altri due parametri previsti dalla legge.

Da Speciale Telefisco 2025 arriva un chiarimento molto atteso sul funzionamento delle cause di decadenza. In caso di distribuzione di riserve nel periodo di sorveglianza, si considerano prelevati prioritariamente gli utili non sottoposti al vincolo fiscale di indisponibilità.

Ires premiale: condizioni di accesso in chiaro

La legge di Bilancio 2025, nel disciplinare la nuova aliquota Ires agevolata del 20% (legge 207/2024, commi da 436 a 444), ha lasciato aperti molti aspetti applicativi la cui soluzione era demandata al successivo decreto ministeriale contenente le norme di attuazione.

Il Dm 8 agosto 2025 interviene su questi punti, rendendo finalmente completo il set

di regole da utilizzare per sfruttare l'incentivo. Le condizioni di accesso riguardano sostanzialmente tre aree:

- accantonamento dell'utile 2024 a un'apposita riserva;
- investimenti in beni 4.0 o 5.0;
- incremento del personale dipendente a tempo indeterminato.

Sulla prima condizione, il Dm consente di tener conto, nel verificare il rispetto della soglia minima dell'80%, dell'importo destinato a ogni tipo di riserva (anche se non "intestata" alla legge 207/2024), sia obbligatoria (legale, utili su cambi non realizzati, eccetera), sia facoltativa (straordinaria, utili di esercizi precedenti, eccetera), nonché dell'utile direttamente imputato a copertura di perdite di esercizi precedenti. In pratica, è sufficiente non aver distribuito ai soci più del 20% dell'utile netto emergente dal bilancio 2024.

L'importo effettivamente trattenuto, anche se superiore all'80%, costituisce – precisa il Dm – il primo parametro per calcolare gli investimenti minimi. Ad esempio, a fronte di un utile di un milione, destinato a riserva per 900.000 (con dividendo di 100.000), il primo parametro di calcolo degli investimenti minimi è pari a 270.000 (30% di 900.000) e non invece, come pareva dal tenore della legge, a 240.000 (30% x 80% x 1.000.000).

Le società in perdita nel

2024, invece, sono del tutto escluse dal regime agevolato.

Sempre con riguardo agli investimenti, il Dm toglie ogni dubbio sull'obbligo di aver realizzato un utile anche nel 2023. Non si tratta di una condizione di accesso, ma solo di uno dei tre parametri (24%) per il calcolo degli investimenti. Chi ha chiuso il 2023 in perdita, dunque, accede all'agevolazione determinando gli investimenti solo in base al maggiore degli altri due elementi di calcolo.

Gli investimenti, come indicato dall'articolo 5 del Dm, devono essere interconnessi ai sistemi di gestione. L'interconnessione, però, può avvenire anche dopo l'effettuazione dell'investimento (per la quale è previsto il termine del 31 ottobre 2026, cioè della scadenza del modello Redditi 2026), ma deve permanere per oltre la metà del cosiddetto periodo di sorveglianza (periodo che scade con la fine del quinto esercizio successivo a quello di acquisto – a questo proposito si veda l'esempio sotto).



Agevolazione con tetto massimo

L'articolo 12 del Dm introduce un tetto massimo all'agevolazione, non presente nella legge, stabilendo che il beneficio fiscale, pari al 4% dell'imponibile Ires agevolato, non può eccedere il costo sostenuto e rimasto a carico dell'impresa per gli investimenti rilevanti.

Ad esempio, supponendo che l'imponibile Ires 2025 sia pari a un milione di euro, con un beneficio fiscale da Ires premiale (teorico) di 40.000, e ipotizzando altresì che gli investimenti rilevanti ammontino a 30.000, l'aliquota agevolata si applicherà limitatamente a 750.000 (pari a 30.000 diviso 0,04), mentre la restante parte del reddito (250.000) sosterà il 24%.

Dovrà essere chiarito se il costo degli investimenti da considerare sia quello minimo (condizione di accesso) oppure se, in presenza di investimenti di ammontare superiore alla soglia, quello effettivamente realizzato.

Il Dm regola anche la decadenza dall'agevolazione nel periodo di sorveglianza. Con riferimento alla distribuzione entro il 31 dicembre 2026 dell'utile 2024 accantonato, è previsto che il vincolo fiscale riguardi solo l'80% anche se l'importo non distribuito è stato superiore.

In caso di cessione, nel pe-

riodo di sorveglianza, di beni oggetto di investimenti rilevanti, si applica la clausola di salvaguardia già prevista per i crediti di imposta 4.0: non si decade, dunque, dall'Ires premiale se, nell'esercizio di cessione, si effettua un investimento sostitutivo di importo e con caratteristiche tecniche almeno pari a quelle dei beni venduti.

Spese di trasferta: tracciabilità solo in Italia

Il Dl 84/2025 interviene a tutto campo sul regime dei rimborsi spese di trasferta che era già stato oggetto di revisione da parte della legge di Bilancio 2025. La modifica principale, che interessa tutte le categorie di reddito, limita le regole sull'obbligo di pagamenti tracciabili (bonifici, assegni, carte di credito e di debito e prepagate) alle spese sostenute in Italia. Se, dunque, la trasferta e la relativa spesa riguarda fornitori (alberghi, ristoranti, taxisti) esteri, la deducibilità e le esenzioni reddituali restano valide anche con pagamenti in contanti, purché vi sia un'idonea documentazione.

Il regime (per le spese sostenute in Italia), che risulta dopo l'ultimo intervento, è particolarmente penalizzante laddove si proceda al pagamento in contanti. Oltre alla tassazione dei rimborsi spese

ai dipendenti (che diversamente, per le trasferte fuori comune, sarebbero esenti), scatta infatti l'indeducibilità per l'impresa che li effettua. Lo stesso per i professionisti che sostengono spese (in Italia e in contanti) che riaddebitano analiticamente ai propri committenti. Indeducibilità del costo e tassazione (ritenuta e reddito) della rifatturazione a cui si aggiunge l'indeducibilità per il committente del costo riaddebitato.

Nuove regole in arrivo per gli errori contabili

Lo schema di decreto correttivo Ires approvato a fine luglio dal Governo riscrive il regime fiscale della correzione di errori contabili.

L'intervento, che riguarda le correzioni effettuate dall'esercizio 2025, opera in tre direzioni. In primo luogo, si chiarisce che l'ambito oggettivo riguarda la correzione di tutti gli errori contabili, compresi quelli di quantificazione (punto oggi controverso). Viene, poi, limitato il regime alla correzione dei soli errori diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti. Infine, la rilevanza fiscale immediata riguarderà solo le correzioni effettuate entro la fine dell'esercizio successivo a quello in cui è commesso l'errore. Fuori dai casi esaminati, viene ripristinato l'obbligo di dichiarazione integrativa. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La gestione dei rimborsi

Il Dl 84/2025 interviene sul regime dei rimborsi spese di trasferta con una modifica che interessa tutte le categorie di

reddito, limitando l'obbligo di pagamenti tracciabili (bonifici, assegni, carte di credito e di debito e prepagate) alle sole spese sostenute in Italia.

L'ESEMPIO

- Investimento 4.0 in data 2 gennaio 2026
- Entrata in funzione e interconnessione in data 1 marzo 2026
- Periodo di sorveglianza: dal 2 gennaio 2026 al 31 dicembre 2031 con una durata di 72 mesi
- L'interconnessione deve essere mantenuta per oltre 36 mesi a partire dall'1 marzo 2026